ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/94/CE RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 92/40/CEE

Art. 7

Misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai

l. In presenza di un sospetto focolaio, il veterinario ufficiale avvia immediatamente un'indagine volta a confermare o escludere, la presenza dell'influenza aviaria conformemente al manuale diagnostico e sottopone l'azienda a sorveglianza ufficiale. Il veterinario ufficiale garantisce altresi' il rispetto delle misure di cui ai successivi commi 2 e 3. 2. Il veterinario ufficiale garantisce l'applicazione nell'azienda delle misure di seguito elencate:

a) procedere al censimento del pollame, degli altri volatili in cattivita' e di tutti i mammiferi di specie domestiche o eventualmente alla stima del numero di capi per tipo di pollame o specie di altri volatili in cattivita';

b) compilare un elenco, distinto per categoria di appartenenza, del numero approssimativo dei capi di pollame, di altri volatili in cattivita' e di tutti i mammiferi di specie domestiche gia' malati, morti o sospetti infetti nell'azienda. L'elenco, aggiornato quotidianamente per la durata del sospetto focolaio onde tener conto delle schiuse, delle nascite e dei decessi, viene presentato all'autorita' competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), che ne faccia richiesta;

c) trasferire e trattenere all'interno di un edificio dell'azienda tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattivita'. Qualora cio' sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattivita' di altre aziende. E' adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

d) non consentire l'ingresso o l'uscita dall'azienda di pollame o di altri volatili in cattivita';

e) non far uscire dall'azienda, senza autorizzazione del veterinario ufficiale, nel rispetto di appropriate misure di biosicurezza per ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria, carcasse di pollame o di altri volatili in cattivita', carni di pollame comprese le frattaglie («carni di pollame»), mangimi per pollame («mangime»), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattivita' («concime»), liquami, strame usato o qualsiasi cosa suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria;

f) vietare l'uscita dall'azienda di uova;

g) assoggettare alle condizioni imposte dal veterinario ufficiale e all'autorizzazione del medesimo, la circolazione, in entrata e in uscita dall'azienda, di persone, di mammiferi delle specie domestiche, di veicoli e di attrezzature;

h) predisporre mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattivita', come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda, conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale. 3. Il veterinario ufficiale assicura l'esecuzione di un'indagine epidemiologica secondo quanto prescritto dall'articolo 6 («indagine epidemiologica»). 4. A prescindere di quanto riportato al comma 1, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale puo' autorizzare l'effettuazione di campioni in altri casi. In queste circostanze il servizio veterinario dell'azienda sanitaria puo' procedere senza adottare alcune o nessuna delle misure di cui al comma 2.

Versione in vigore dal 12 febbraio 2010, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE
Estremi	Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9
Titolo	III — Misure da applicare in caso di sospetti focolai
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-9-2010/art-7-misure-da-applicare-nelle-aziende-in-cui-si-sospettano-focolai/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it